

COMUNE DI FIUMINATA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO: SERVIZI CONTABILI

N.9 DEL 02-03-18

OGGETTO:AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA E CONSULENZA CONTRATTI ASSICURATIVI COMUNE DI FIUMINATA.

L'anno duemiladiciotto il giorno due del mese di marzo, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità ;

Premesso che questo Ente ha in corso fino al 30/06/2018 i contratti assicurativi stipulati con la Compagnia Itas per la polizza Incendio a copertura del patrimonio mobiliare e immobiliare, con la Compagnia Unipol Sai per le polizze RCT/O, Infortuni, RCAuto e Kasko; che gli stessi, entro tale scadenza, saranno oggetto di nuova procedura di gara tramite la SUA dell'Unione Montana Potenza Esino Musone;

- atteso che anche in ragione alla complessità delle problematiche inerenti alla determinazione del contenuto delle polizze atte ad assicurare la migliore copertura di ogni possibile rischio, e con riferimento alla varietà di polizze offerte dal mercato assicurativo, appare opportuno continuare ad usufruire della collaborazione di un Broker, figura professionale prevista all'art 354 del d.lgs. 209/2005, il quale esercita professionalmente una attività rivolta a mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione, cui non è vincolato, i soggetti che intendono provvedere con la sua collaborazione allo svolgimento di attività di assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti assicurativi, collaborando anche nella loro gestione ed esecuzione;
- che l'attività del Broker è a chiaro contenuto intellettuale e presuppone una esperienza ed un patrimonio culturale e tecnico di sicura specializzazione cui legittimamente la P.A. ricorre (Cass. Civ. 2416/2005). Che tale attività si esplica, in sostanza, quale manifestazione di una prestazione d'opera professionale, di modo che il relativo contratto deve essere ricondotto al contratto d'opera intellettuale, disciplinato dagli artt. 2299 e seguenti del C.C., per cui il ricorso alle prestazioni del Broker può legittimamente avvenire attraverso un affidamento diretto, in base all'istituto "dell'intuitu personae", poiché solo l'affidamento diretto rispetta il collegamento tra la personalità dell'opera, l'infungibilità della prestazione e la fiducia riposta in un determinato professionista, scelto per le sue qualità professionali non suscettibili di essere spersonalizzate o quantificate ed immesse in una procedura di gara. La tesi "dell'intuitu personae" non viene meno neppure se l'attività è esercitata in forma di impresa, in quanto l'elemento fiduciario è implicito nel principio delle personalità dell'incarico svolto dalla persona fisica iscritta a norma di legge al R.U.I., mentre il supporto della struttura societaria offre solo ulteriori garanzie di gestione per un progetto

assicurativo di grandi dimensioni;

- considerato dunque che il contratto di brokeraggio rientra nella nozione di attività di studio o di consulenza, secondo l'orientamento prevalente della Suprema Corte di Cassazione, che vede nella prestazione del Broker, la prevalenza della componente intellettuale sulla mediazione, e anche nell'ipotesi in cui alla consulenza si affianchi l'ulteriore attività di assistenza nella gestione del contratto, la P.A. può ricorrere ad affidamenti diretti in tutti i casi in cui non vi sia una espressa disposizione di legge che prescriva l'applicazione delle procedure ad evidenza pubblica. Sempre previste invece per i contratti a titolo oneroso;
- ritenuto che l'assistenza e consulenza del Broker è opportuna e conveniente per l'Ente, considerato che le prestazioni del Broker vengono retribuite, ai sensi di legge e della prassi in materia assicurativa, mediante il conferimento da parte della società assicurativa di una quota percentuale della unitaria provvigione relativa al premio di cui al contratto concluso, premio che comunque rimane immutato, nulla essendo dovuto in aggiunta da parte del cliente, come da ribadito dalla sentenza 179/2008 della Corte dei Conti, Sez. Lombardia e precedentemente dal TAR dell'Abruzzo, onde la collaborazione del Broker appare viepiù utile a questo Ente per la non onerosità della sua opera nei confronti dell'Ente;
- verificato che alla data odierna non esistono convenzioni attive similari sul MEPA e sul CONSIP;
- che comunque le provvigioni annue erogate al Broker dalle Compagnie citate in premessa ammontano ad Euro 1.474,00 circa;
- tenuto conto che il Broker Centrale SPA collabora con questo Ente da vari anni, dimostrando comprovata esperienza e specializzazione in problematiche riguardanti la Pubblica Amministrazione in generale e gli Enti Locali in particolare;
- accertato che il Broker Centrale SPA, ha gestito e gestisce nell'ambito del proprio incarico in maniera puntuale, le problematiche assicurative dell'Ente al loro verificarsi, con particolare attenzione alla procedura di apertura e liquidazione dei sinistri sia attivi che passivi tra i quali gli eventi sismici del 2016;

Visto l'art 35 della Legge 08/06/1990 n. 142;

DETERMINA

- 1) AFFIDARE al Broker CENTRALE SPA, attraverso la propria sede di Pesaro ubicata in Via degli Abeti n. 80, C.F. 01192940417-P.I. 01192940417, esercitante l'attività di mediazione assicurativa ai sensi del D.lgs. 209/2005, iscritto nella Sezione B del Registro Unico degli Intermediari con il n. B000098697, l'incarico di fornire a questa Amministrazione le informazioni tecniche relative ai rischi del Comune, rispondenti alle proprie esigenze;
- 2) INCARICARE il Broker CENTRALE SPA, di sottoporre a questa Amministrazione, alla scadenza dei contratti in corso, e comunque ad ogni necessità, una ampia panoramica del mercato assicurativo al fine di reperire le migliori formule di copertura sia nei costi che nelle garanzie;
- 3) STABILIRE che verranno sottoposti all'attenzione di questa Amministrazione i testi completi dei documenti di gara e dei capitoli di polizza relativi ai rischi da coprire;
- 4) AFFIDARE, altresì, al broker CENTRALE SPA, l'incarico di assistere l'Amministrazione nella valutazione dell'eventuale bando/disciplinare di gara per la scelta delle Compagnie cui affidare la copertura dei rischi in premessa, indicando tutti i requisiti che le Compagnie offerenti devono possedere

e predisponendo lo schema per la successiva selezione;

- 5) AFFIDARE al medesimo Broker l'incarico di provvedere a tutta l'attività di gestione degli stipulandi contratti o di quelli già in essere; a tal fine conferisce apposito mandato rappresentativo;
- 6) DARE ATTO che il compenso del Broker per lo svolgimento di tutte le attività a lui affidate sarà posto a carico delle Compagnie affidatarie dei contratti assicurativi; che tale compenso non costituirà pertanto mai un onere aggiuntivo per l'Amministrazione;
- 7) STABILIRE che il presente incarico scadrà il 31/12/2020;
- 8) APPROVARE l'allegato Disciplinare per il conferimento dell'incarico di consulenza ed assistenza per la gestione e l'esecuzione dei contratti assicurativi al broker CENTRALE SPA.

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio proponente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to AURELI SABATINO

Sul presente provvedimento, hanno espresso, come segue, il parere favorevole e l'attestazione di cui al D.Lgs 18.8.2000, n. 267;

- a norma dell'art. 151, comma 4:

per quanto riguarda la regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

VISTO:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to AURELI SABATINO

Li, 02-03-18

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 gg. consecutivi dal 21-07-020

Li 21-07-020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to AURELI SABATINO

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AURELI SABATINO

Li 21-07-2020